

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1466
del 13 settembre 2011

**Iscrizioni degli alunni 2-3 anni nelle scuole dell'infanzia
site in comuni montani, piccole isole e in piccoli comuni
privi di strutture educative per la prima infanzia per l'anno
scolastico 2011/2012. Legge 59/97 e D.lgs 112/98.**

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si aggiorna il quadro veneto in materia di programmazione dell'offerta educativa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 21 marzo 2011 che ha definito in capo alla Regione la competenza in merito all'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni dell'infanzia nonché la composizione di queste ultime nei termini previsti dall'art. 2, commi 4 e 6, del Dpr n. 89/2009 e per effetto annullando lo stesso art. 2, commi 4 e 6.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di consentire l'accoglienza nelle sezioni ordinarie della scuola dell'infanzia dei bambini in età 2-3 anni, alle medesime condizioni già previste dalle annullate disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, del Dpr 20 marzo 2009 n. 89 e all'art. 1 della circolare ministeriale n. 101, del 30 dicembre 2010 (iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 2011/2012);

2. la Direzione regionale Istruzione è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare mandato al Dirigente della sopracitata Direzione a procedere ad ogni rettifica che si rendesse necessaria;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di notificare il presente atto ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali, ai Sindaci del Veneto, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, all'Usrv, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) sezione veneta, all'Unione delle Province d'Italia (Upi) sezione veneta, all'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (Uncem).
